



---

# CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 7 DEL 24 APRILE 2022

---

## LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

---

## LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **CARTELLE, OPERAZIONE SANATORIA PER PACE FISCALE E DILAZIONI**

Possibilità per chi ha "dimenticato" o non hanno potuto pagare una o più delle rate della rottamazione o del saldo e stralcio. Questi soggetti potranno fare una nuova richiesta entro fine mese.

Pagina 7

■ **FATTURA ELETTRONICA PER I FORFETTARI: OBBLIGO DAL 1° LUGLIO 2022 CON RICAVI SUPERIORI A 25.000 EURO**

Fattura elettronica obbligatoria per i forfettari con ricavi o compensi superiori a 25.000 euro a partire dal 1° luglio 2022, con possibilità di non incorrere in sanzioni, nel terzo trimestre 2022 se la fattura viene emessa entro 30 giorni. È quanto previsto nel decreto PNRR 2, sulla seconda fase di attuazione del PNNR, approvato in seconda lettura dal Consiglio dei Ministri del 21 aprile.

Pagina 8

■ **COMUNICAZIONE PREVENTIVA LAVORO OCCASIONALE IN VIA TELEMATICA**

Il Ministero del lavoro ha reso disponibile dal 28.03.2022 sul portale "Servizi Lavoro" la piattaforma telematica per la nuova comunicazione obbligatoria preventiva delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, come previsto dal nuovo articolo 14 del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro. A decorrere dal 01.05.2022 questo sarà l'unico canale che i committenti dovranno utilizzare, in sostituzione dell'invio per posta elettronica agli indirizzi dei singoli Ispettorati territoriali in vigore sino al prossimo 30 aprile.

Pagina 11

■ **MODELLO IVA ENTRO IL 2 MAGGIO. ENTRO IL 29 LUGLIO CON SANZIONI**

La dichiarazione IVA relativa all'anno 2021 deve essere presentata entro il 2 maggio 2022 da parte dei contribuenti che non ne hanno anticipato la trasmissione entro il 28 febbraio comunicando le liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre 2021 nel quadro VP della dichiarazione. Le dichiarazioni presentate oltre il termine di scadenza, ma entro i 90 giorni successivi, vale a dire entro il 29 luglio 2022, si considerano valide a tutti gli effetti, ma soggette a sanzione. Le dichiarazioni presentate dopo il 29 luglio si considerano omesse a tutti gli effetti, pur costituendo titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Pagina 14

## LAVORO

---

- **MAXISANZIONE PER LAVORO SOMMERSO, NUOVO VADEMECUM DELL'INL**  
Quando scatta la maxisanzione per lavoro sommerso, Quali sono invece i casi di esclusione secondo il nuovo vademecum dell'INL  
Pagina 21
- **MISURE ANTI COVID NEI LUOGHI DI LAVORO, COSA CAMBIA DAL 1° MAGGIO**  
Cosa cambia nei luoghi di lavoro a partire dal 1° maggio 2022 in materia di misure anti covid. Ecco le novità del il DI 24 del 2022  
Pagina 24

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**  
Pagina 36

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 22.04.2022 AL 06.05.2022**  
Pagina 26

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### POS Sanzioni ed invio dati pagamenti

Nel decreto PNRR 2, sulla seconda fase di attuazione del PNNR, approvato in seconda lettura dal Consiglio dei Ministri del 21 aprile, si devono registrare alcune novità in materia di adempimenti per i **pagamenti tramite POS**, anche se è stata confermata la norma che anticipa al 30 giugno 2022 l'avvio del **sistema sanzionatorio** per chi rifiuta i pagamenti con moneta elettronica.

#### **Sanzioni POS**

Nulla di nuovo, rispetto alla prima bozza del decreto, si registra sull'anticipo delle sanzioni per i mancati pagamenti con POS.

Infatti, si interviene sull'art. 15, comma 4-bis, D.L. n. 179/2012, anticipando dal 1° gennaio 2023 al **30 giugno 2022** l'entrata in vigore delle sanzioni per gli esercenti e i professionisti che rifiutano i pagamenti con POS.

La sanzione è pari a **30 euro** per ciascuna transazione e a prescindere dall'ammontare della spesa sostenuta, **augmentata del 4%** del valore della transazione.

È esclusa la possibilità, di procedere al pagamento in misura ridotta.

#### **Invio dati pagamenti con POS**

Da segnalare, infine, una modifica relativamente alla norma sul credito d'imposta del 30%, spettante agli esercenti attività d'impresa e arte e professione, sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (art. 22, D.L. n. 124/2019).

In particolare, è previsto che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronico (i.e. gli **operatori che emettono carte di credito e bancomat**) trasmettono **telematicamente** all'Agenzia delle Entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti. Con l'eliminazione del riferimento a un comma (precisamente il comma 1-ter), di fatto, l'**invio giornaliero dei dati** relativi alle **transazioni effettuate con POS** è stato **esteso a tutti i casi**, sia che si tratti di operazioni nei confronti dei consumatori finali, che nei confronti di altri operatori economici.

Pertanto, con chiare **finalità antielusive**, l'adempimento assume valenza di carattere generale.

#### **Concessioni demaniali: imposta al 2% anche per la proroga**

Con la **Risposta a interpello n°192 del 14 aprile 2022** le Entrate chiariscono che con riferimento alle concessioni demaniali marittime, l'ulteriore proroga prevista dal Decreto fiscale 146/2021,

estesa da 12 a 24 mesi, va denunciata dalle parti nel termine di 20 giorni dalla data in cui ha effetto la stessa proroga e **l'ufficio provvederà ad applicare l'imposta al 2% anche per il nuovo periodo**. Si ricorda che la modifica è entrata in vigore il 21 dicembre 2021, prorogando sostanzialmente di ulteriori dodici mesi la durata delle concessioni" ... in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore " del (...) decreto".

### **Imprenditori agricoli asta terreni ISMEA fino al 5 giugno**

Si è aperta la quinta edizione della **Banca nazionale delle Terre Agricole ISMEA** costituita da oltre 19.800 ettari di terreni agricoli. Le manifestazioni di interesse per **l'acquisto di uno o più terreni possono essere presentate telematicamente fino alle ore 24:00 del 5 giugno 2022 sul sito ISMEA**, dove è possibile anche consultare le modalità di partecipazione e le caratteristiche dei terreni. Attenzione al fatto che per i giovani imprenditori agricoli sono previste rateizzazioni dell'imposta di acquisto del terreno.

### **Piattaforma cessione crediti: la guida dell'Agenzia**

L'Agenzia delle entrate ha reso disponibile la nuova **[Guida all'utilizzo della piattaforma per la cessione dei crediti](#)**. La guida illustra le funzionalità della "Piattaforma", con la quale i soggetti titolari di crediti d'imposta cedibili possono comunicare all'Agenzia l'eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, come da norme vigenti. Occorre sottolineare che è ancora in discussione in Parlamento l'opzione della quarta cessione dei crediti che appunto non è contemplata nella guida, non essendo ancora legge.

Per **accedere alla Piattaforma** occorre: una Identità Digitale (SPID, CIE o CNS) oppure le credenziali rilasciate dalle Entrate.

ATTENZIONE: Alla piattaforma devono accedere direttamente i soggetti interessati (cedenti e cessionari): non è possibile avvalersi di intermediari, né di procedure automatiche (bot). La piattaforma può essere raggiunta seguendo il percorso: "La mia scrivania / Servizi per / comunicare "e poi scegliendo il servizio "Piattaforma Cessione Crediti".

### **Documento UNI per prospetto e certificazione della parità di genere**

Rilasciato dalla Presidenza del consiglio, Dipartimento per le pari opportunità, un documento con le linee guida per ottenere la certificazione aziendale sulla parità di genere. È il documento di riferimento **[UNI PDR 125 2022](#)** elaborato con la collaborazione dei principali enti coinvolti. Il principio della parità di genere nel lavoro è un obiettivo inserito nel PNRR e, in materia, è stato previsto anche un piano nazionale con l'art.47 del DL 77/2021. Nello specifico il documento offre un'analisi del contesto, delle direttive europee e analizza il processo di valutazione degli aspetti aziendali che saranno necessari per ottenere **la certificazione che consente la partecipazione nelle procedure di gara**. Tali aspetti sono oggetto di relazione nel prospetto biennale divenuto

obbligatorio dal 2022 per tutte le aziende sopra i 50 dipendenti. Il documento UNI elenca **gli indicatori di performance (Kpi) e chiarisce la misurazione delle azioni intraprese dall'azienda** nelle diverse aree, ad esempio processi di selezione e organizzazione del personale (HR), equità delle retribuzioni, possibilità di crescita di carriera, tutela della genitorialità e del lavoro di cura. A tali indicatori saranno attribuiti punteggi con valori calibrati con altri aspetti, come la dimensione e il contesto aziendale. Per l'entrata in vigore della certificazione si attende un decreto attuativo.

### **Protezione rifugiati Ucraina: DPCM in G.U. e procedure per le assunzioni**

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2022 il [DPCM 28 marzo](#) sulle Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso. Il decreto prevede la protezione temporanea in favore delle persone che sono sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, appartenenti alle seguenti categorie:

- ◆ cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- ◆ apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale prima del 24 febbraio 2022;
- ◆ loro familiari.

La richiesta del permesso di soggiorno va presentata direttamente nella Questura del luogo in cui la persona è domiciliata e il permesso è rilasciato in formato elettronico a titolo gratuito. Ha durata annuale, rinnovabile, e consente al titolare l'accesso:

- ◆ all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale
- ◆ al mercato del lavoro e al sistema di istruzione.

Si ricorda che per i cittadini ucraini sfollati che intendono lavorare in Italia, [l'ordinanza 872-2022 della Presidenza del Consiglio](#), Dipartimento protezione civile del 4.3.2022, aveva già previsto la possibilità di essere assunti o iniziare un'attività autonoma anche se in possesso solo del permesso di soggiorno temporaneo, in deroga al decreto flussi 2021. Per l'assunzione di un cittadino/a ucraino è dunque necessario:

- ◆ che il cittadino faccia richiesta di permesso di soggiorno e protezione temporanea alla Questura;
- ◆ già con la copia della domanda, in attesa della risposta, è possibile procedere a firmare il contratto di assunzione

ATTENZIONE: I datori di lavoro devono procedere con l'invio della comunicazione obbligatoria modello UNILAV al Centro per l'Impiego (CPI) competente rispetto alla sede di lavoro, entro le ore 24 del giorno precedente all'assunzione. Il modello "UNILAV" va inviato telematicamente tramite il sito <https://www.co.lavoro.gov.it/co/Login.aspx> e contiene anche gli impegni cui il datore di lavoro è tenuto per legge, tra cui:

- ◆ il pagamento delle spese per l'eventuale ritorno in patria dello straniero per rimpatrio forzato e
- ◆ l'indicazione della sistemazione alloggiativa.

Sul Portale Integrazione Migranti sono state anche pubblicate alcune [FAQ sull'accesso al mercato del lavoro](#) dei richiedenti e dei titolari della protezione temporanea.

Concludiamo informando che:

il Ministero del lavoro ha reso noto l' Elenco degli Enti del Terzo Settore accreditati al 5 per mille 2022 entro l'11 aprile 2022. **Entro il 30 aprile 2022**, il legale rappresentante può chiedere la **rettifica** di eventuali errori di iscrizione e che entro il 10 maggio 2022, il Ministero pubblicherà l'elenco degli ETS accreditati al contributo del 5x1000 con le variazioni apportate.



## CARTELLE, OPERAZIONE SANATORIA PER PACE FISCALE E DILAZIONI

Possibilità per chi ha "dimenticato" o non hanno potuto pagare una o più delle rate della rottamazione o del saldo e stralcio. Questi soggetti potranno fare una nuova richiesta entro fine mese.

L'articolo 10-quinquies del DL 4/2022 (decreto Sostegni-ter) ha stabilito che il versamento delle rate

del 2020, 2021 e 2022, ai fini delle definizioni agevolate è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse, se effettuato integralmente, rispettivamente:

- **entro il 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nell'anno 2020;**
- **entro il 31 luglio 2022, per le rate in scadenza nell'anno 2021;**
- **entro il 30 novembre 2022, per le rate in scadenza nell'anno 2022.**

I pagamenti sono considerati regolari, se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni dalla scadenza. Questo significa che, ad esempio, il pagamento delle rate scadute nel 2020, per effetto dei differimenti da calendario, potrà essere eseguito **entro il 9 maggio 2022**, in quanto:

- il 30 aprile, di scadenza, è sabato, e slitta a lunedì 2 maggio 2022;
- i 5 giorni di tolleranza dopo il 2 maggio scadono il 7 maggio, sabato, che, a sua volta, slitta a lunedì 9 maggio.

Si decade dalla definizione agevolata se non si pagano interamente e tempestivamente le rate previste. In caso di mancato, o di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della definizione.

In questo caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

Ancora pochi giorni per i contribuenti con debiti a ruolo, i cui **piani di dilazione** erano **decaduti prima delle sospensioni disposte a seguito della pandemia da Covid -19 (decaduti cioè all'8 marzo 2020 o al 21 febbraio 2020 per i contribuenti della cosiddetta «zona rossa»)**, e per i quali i termini per la richiesta di un'ulteriore rateazione erano scaduti il 31 dicembre 2021; essi potranno chiedere una nuova rateazione **entro il 30 aprile 2022 (il 30 aprile, sabato, slitta a lunedì 2 maggio, ma non è prevista alcuna ulteriore tolleranza).**

Si potrà chiedere di frazionare il debito, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili (6 anni), senza necessità di saldare le rate scadute al momento della nuova richiesta. Le somme già versate restano comunque definitivamente acquisite. La nuova rateazione può riguardare i carichi a ruolo contenuti nei piani di dilazione per i quali è intervenuta la decadenza dal beneficio prima

della sospensione per la pandemia, quindi, prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 per i contribuenti residenti nella cosiddetta zona rossa del Veneto e della Lombardia.

Al riguardo, si ricorda che, mentre per le rateazioni in essere all'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020, nel caso di soggetti nella ex «zona rossa»), la decadenza scattava al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive, per le rateazioni presentate e concesse dal 1° gennaio 2022, la decadenza scatta al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

## INFORMAZIONE FISCALE



### FATTURA ELETTRONICA PER I FORFETTARI: OBBLIGO DAL 1° LUGLIO 2022 CON RICAVI SUPERIORI A 25.000 EURO

Obbligo di **fatturazione elettronica** per i **forfetari** in vigore **dal 1° luglio 2022**, ma solo per i soggetti che hanno ricavi o compensi dell'anno precedente, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, con possibilità di non incorrere in sanzioni, nel terzo trimestre 2022 se la fattura viene emessa entro 30 giorni.

Con le nuove norme, viene esteso - a partire dal 1° luglio 2022 - l'obbligo di fatturazione elettronica ai **contribuenti forfetari e in regime di vantaggio** e alle **associazioni sportive dilettantistiche**.

L'obbligo, però, dovrebbe interessare i soggetti che hanno ricavi o compensi dell'anno precedente, ragguagliati ad anno, **superiori a 25.000 euro**.

Invece, dal **2024**, tale limite dovrebbe cadere.

La bozza di decreto sembra prevedere, tuttavia, che **nel terzo trimestre** dell'anno sia consentita l'emissione della e-fattura, da parte di tali soggetti, **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, senza che venga applicata la sanzione di cui all'art. 6 comma 2 del DLgs. 471/97. Tale norma, lo ricordiamo, prevede che la tardiva fatturazione di operazioni non soggette a imposta sia punita con "sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati", riducibile a un importo compreso tra 250 e 2.000 euro, qualora la violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito.

Si riduce, quindi, la platea dei soggetti non tenuti all'emissione della e-fattura via SdI. La decisione di esecuzione Ue 2021/2251 ha disposto che l'utilizzo e l'accettazione del documento elettronico riguardi i "soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano".

L'adempimento continua, dunque, **a non interessare le operazioni intercorse con i soggetti non residenti o stabiliti**, nel caso in cui possiedano un numero identificativo ex art. 35-ter del DPR 633/72 o abbiano nominato un rappresentante fiscale.

Va detto, tuttavia, che, in ragione del fatto che **dal prossimo 1° luglio i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato della fattura elettronica**, il suddetto esonero pare ormai scarsamente rilevante. Quanto alle **cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino**, occorre precisare che, sempre **dal 1° luglio 2022**, saranno tenuti a **emettere fattura elettronica** nei confronti di operatori economici sanmarinesi sia i **soggetti passivi "residenti" e "stabiliti"**, sia **coloro che si sono semplicemente "identificati" in Italia (art. 1 del DM 21 giugno 2021)**.

Continua a restare in vigore, invece, almeno sino a fine anno, il divieto di emissione di fatture elettroniche:

- per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018),
- per i soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018).

Considerando la decisione di esecuzione Ue 2021/2251, l'Italia ritiene che l'estensione dell'ambito della fatturazione elettronica anche ai soggetti in franchigia possa potenziare "la capacità dell'Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi", e permettendo altresì di verificare il rispetto, da parte di tali soggetti passivi, "dei requisiti e delle condizioni per potersi avvalere di tale franchigia".

Le misure che presumibilmente verranno adottate si innestano in un piano di "telematizzazione" del Fisco che ha, fra i suoi obiettivi, anche quello di agevolare la lotta all'evasione. In questo senso, sempre stando alla bozza di decreto, occorre segnalare la possibile anticipazione al 30 giugno 2022 (rispetto alla data prevista del 1° gennaio 2023) dell'entrata in vigore delle sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici (art. 15 comma 4-bis del DL 179/2012).

La disposizione non è ancora operativa con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale», ma sull'estensione della fattura elettronica anche alle partita Iva in flat tax (seppur con l'esclusione fino a 25mila euro di ricavi o compensi fino al 2024) ci sono già richieste di modifica da parte delle categorie. Sono soprattutto i rappresentanti delle piccole e medie imprese e dei professionisti ad aver fatto sentire la propria voce. Il messaggio recapitato al Governo è che nella formulazione prevista dalla bozza di decreto entrato in Cdm (e già corretta appunto con l'esonero a 25mila euro su spinta del ministro del Mise, Giancarlo Giorgetti) si rischia di complicare

la vita agli operatori senza garantire un beneficio di piena visibilità dei dati di tutte le fatture emesse.

Il problema è legato soprattutto alla decorrenza del nuovo obbligo. La data spartiacque del 1° luglio ha come effetto di spezzare a metà il 2022, comportando una gestione sul doppio binario tra fatture cartacee e fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio (Sdi) delle Entrate. Nonostante sia stata prevista la moratoria con il termine di emissione di un mese dall'effettuazione dell'operazione per il periodo da agosto a settembre, la questione è che bisognerebbe gestire anche una doppia conservazione e bisognerebbe poi prendere confidenza e con il pagamento del bollo telematico.

## OGGETTO: COMUNICAZIONE PREVENTIVA LAVORO OCCASIONALE IN VIA TELEMATICA

Il Ministero del lavoro ha reso disponibile **dal 28.03.2022** sul **portale "Servizi Lavoro"** la **piattaforma telematica** per la nuova comunicazione obbligatoria preventiva delle **prestazioni di lavoro autonomo occasionale**, come previsto dal nuovo articolo 14 del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro<sup>1</sup>.

A decorrere **dal 01.05.2022** questo sarà l'**unico canale** che i committenti dovranno utilizzare, in sostituzione dell'invio per posta elettronica agli indirizzi dei singoli Ispettorati territoriali in vigore sino al prossimo 30 aprile.

<b>COMUNICAZIONE PREVENTIVA LAVORO OCCASIONALE</b> <b>NUOVA MODALITA' TELEMATICA</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>Con la conversione in legge del decreto fiscale 146 2021 è stato introdotto <b>dal 21 dicembre 2021</b>, un nuovo obbligo in materia di <b>prestazioni di lavoro autonomo occasionale</b>, che prevede per i <b>committenti la comunicazione preventiva dell'avvio di tali rapporti</b> al Ministero del lavoro.</p> <p>L'adempimento intende <b>contrastare forme elusive</b> nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, anche per le eventuali <b>violazioni in materia di sicurezza sul lavoro</b>.</p> <p> La norma ha dovuto attendere, per essere operativa, la <a href="#">Nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 29 dell'11.01.2022</a>, che ha chiarito i soggetti obbligati e le modalità temporanee di invio<sup>2</sup> agli ispettorati territoriali, in attesa di una piattaforma telematica ad hoc.</p> <p>Ulteriori chiarimenti sono stati forniti con FAQ allegate alle Note dell'Ispettorato <a href="#">n. 109 del 27 gennaio 2022</a> n. 109 e <a href="#">n. 393 del 1° marzo 2022</a>.</p>
<b>NUOVA PIATTAFORMA TELEMATICA E REGIME TRANSITORIO</b>	<p>Con <a href="#">nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 573 del 28.03.2022</a>, è stato annunciato che <b>dalle ore 10,00 di lunedì 28.03.2022</b> è disponibile la nuova applicazione, sul portale "Servizi Lavoro", <b>necessaria per adempiere all'obbligo di comunicazione preventiva delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale</b>.</p> <p>Dal 1° maggio sarà questo l'unico canale valido per assolvere l'obbligo di comunicazione preventiva chiarisce la Nota del 28 marzo. Di conseguenza</p>

<sup>1</sup> A seguito della modifica apportata dal DL 146 2021

<sup>2</sup> Si veda per maggiori dettagli la scheda nella nostra Circolare settimanale n.2 del 14.1.2022.

	<p><b>"non saranno ritenute valide – e saranno pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro".</b></p> <p> Per garantire il graduale passaggio alla nuova piattaforma telematica, INL ha precisato che <b>sino al 30.04.2022 sarà ancora possibile continuare ad effettuare la comunicazione anche a mezzo e-mail</b>, secondo le modalità illustrate a suo tempo.</p> <p>In sintesi:</p> <table border="1" data-bbox="411 618 1431 949"> <thead> <tr> <th>Dal</th> <th>Al</th> <th colspan="2">Comunicazione preventiva tramite:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>28.03.2022</b></td> <td><b>30.04.2022</b></td> <td>mail all'Ispettorato competente per territorio</td> <td>Piattaforma disponibile su "Servizi Lavoro"</td> </tr> <tr> <td><b>01.05.2022</b></td> <td>/</td> <td colspan="2">Unicamente tramite Piattaforma disponibile su "Servizi Lavoro"</td> </tr> </tbody> </table>	Dal	Al	Comunicazione preventiva tramite:		<b>28.03.2022</b>	<b>30.04.2022</b>	mail all'Ispettorato competente per territorio	Piattaforma disponibile su "Servizi Lavoro"	<b>01.05.2022</b>	/	Unicamente tramite Piattaforma disponibile su "Servizi Lavoro"	
Dal	Al	Comunicazione preventiva tramite:											
<b>28.03.2022</b>	<b>30.04.2022</b>	mail all'Ispettorato competente per territorio	Piattaforma disponibile su "Servizi Lavoro"										
<b>01.05.2022</b>	/	Unicamente tramite Piattaforma disponibile su "Servizi Lavoro"											
<p><b>ACCESSO ALLA PIATTAFORMA</b></p>	<p>L'accesso alla piattaforma online per le comunicazioni di lavoro autonomo occasionale avviene attraverso il <a href="http://servizi.lavoro.gov.it">portale "servizi.lavoro.gov.it"</a> accessibile ai datori di lavoro ed ai soggetti (ad esempio professionisti ed intermediari) <b>muniti delle credenziali SPID o CIE</b> (Carta di Identità Elettronica).</p> <p>Una volta effettuato l'accreditamento, dalla griglia dei servizi disponibili si deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>clickare su "Lavoro autonomo occasionale" e successivamente</li> <li>selezionare il profilo per cui si intende operare.</li> </ol>												
<p><b>COMPILAZIONE DEL MODULO DI COMUNICAZIONE</b></p>	<p><b>Il modulo per la comunicazione di lavoro occasionale</b> tramite la piattaforma di "Servizi Lavoro" è formato da <b>quattro sezioni</b>:</p> <table border="1" data-bbox="411 1420 1431 1928"> <tbody> <tr> <td><b>Sezione 1</b></td> <td>"<b>Comunicazione</b>", in cui vanno indicati presenti i dati del committente, quali ragione sociale, codice fiscale e sede legale (indirizzo, cap, comune, provincia)</td> </tr> <tr> <td><b>Sezione 2</b></td> <td>"<b>Lavoratore Autonomo</b>" dove inserire i <b>dati del lavoratore</b>, come codice fiscale, cognome, nome, sesso, cittadinanza, data – stato – comune – città estera di nascita, documento di identità (tipologia, stato di emissione e numero), permesso di soggiorno (titolo, motivo, numero, questura di rilascio e scadenza), domicilio (indirizzo, cap, stato – comune – città estera)</td> </tr> <tr> <td><b>Sezione 3</b></td> <td>"<b>Rapporto di lavoro</b>" dove riportare: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ data di inizio e termine della prestazione,</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	<b>Sezione 1</b>	" <b>Comunicazione</b> ", in cui vanno indicati presenti i dati del committente, quali ragione sociale, codice fiscale e sede legale (indirizzo, cap, comune, provincia)	<b>Sezione 2</b>	" <b>Lavoratore Autonomo</b> " dove inserire i <b>dati del lavoratore</b> , come codice fiscale, cognome, nome, sesso, cittadinanza, data – stato – comune – città estera di nascita, documento di identità (tipologia, stato di emissione e numero), permesso di soggiorno (titolo, motivo, numero, questura di rilascio e scadenza), domicilio (indirizzo, cap, stato – comune – città estera)	<b>Sezione 3</b>	" <b>Rapporto di lavoro</b> " dove riportare: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ data di inizio e termine della prestazione,</li> </ul>						
<b>Sezione 1</b>	" <b>Comunicazione</b> ", in cui vanno indicati presenti i dati del committente, quali ragione sociale, codice fiscale e sede legale (indirizzo, cap, comune, provincia)												
<b>Sezione 2</b>	" <b>Lavoratore Autonomo</b> " dove inserire i <b>dati del lavoratore</b> , come codice fiscale, cognome, nome, sesso, cittadinanza, data – stato – comune – città estera di nascita, documento di identità (tipologia, stato di emissione e numero), permesso di soggiorno (titolo, motivo, numero, questura di rilascio e scadenza), domicilio (indirizzo, cap, stato – comune – città estera)												
<b>Sezione 3</b>	" <b>Rapporto di lavoro</b> " dove riportare: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ data di inizio e termine della prestazione,</li> </ul>												

		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ descrizione dell'attività,</li> <li>◆ compenso stimato e</li> <li>◆ sede di lavoro</li> </ul>
	<b>Sezione 4</b>	<p><b>"Dati Invio"</b>, con le informazioni precompilate del soggetto che effettua la comunicazione ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ codice fiscale compilatore,</li> <li>◆ codice comunicazione,</li> <li>◆ data di invio,</li> <li>◆ codice eventuale comunicazione precedente,</li> <li>◆ indirizzo di posta elettronica</li> </ul>
<p>Solo nel caso in cui tutte le informazioni inserite nelle sezioni siano valutate come corrette dal sistema, <b>quest'ultimo consentirà l'invio della comunicazione.</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Riguardo al termine della prestazione, il modello online permette di scegliere tra le <b>3 seguenti ipotesi prefissate</b>: 7, 15 o 30 giorni. MA ATTENZIONE, nel caso in cui <b>l'opera o il servizio di cui si comunica l'avvio non venga concluso nel tempo indicato, diventa necessario effettuare una nuova comunicazione.</b></p> </div>		
<p><b>SANZIONI PER LE VIOLAZIONI ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE</b></p>	<p>A prescindere dall'implementazione della piattaforma telematica, <b>nulla cambia</b> in merito alle <b>sanzioni</b> previste per chi <b>omette o ritarda</b> la comunicazione preventiva:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0; text-align: center;"> <p><b>sanzione amministrativa da 500 a 2.500,00 euro</b></p> <p><i>"in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione"</i></p> </div> <p>Si ricorda inoltre che la presenza sul luogo di lavoro di <b>almeno il 10% dei lavoratori privi di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ comunicazione preventiva di assunzione (modello UNILAV) con riguardo ai dipendenti;</li> <li>◆ comunicazione preventiva della prestazione per i lavoratori autonomi occasionali;</li> <li>◆ denuncia nominativa all'INAIL (nei casi di esenzione dall'obbligo di inviare l'UNILAV)</li> </ul> <p>comporta la <b>sospensione dell'attività imprenditoriale.</b></p>	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti



## Modello IVA entro il 2 maggio. Entro il 29 luglio con sanzioni

La dichiarazione IVA relativa all'anno 2021 deve essere presentata entro il 2 maggio 2022 da parte dei contribuenti che non ne hanno anticipato la trasmissione entro il 28 febbraio comunicando le liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre 2021 nel quadro VP della dichiarazione. Le dichiarazioni presentate oltre il termine di scadenza, ma entro i 90 giorni successivi, vale a dire entro il 29 luglio 2022, si considerano valide a tutti gli effetti, ma soggette a sanzione. Le dichiarazioni presentate dopo il 29 luglio si considerano omesse a tutti gli effetti, pur costituendo titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

**Entro il 2 maggio 2022**, cioè il primo giorno lavorativo successivo al termine del 30 aprile 2022, deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, la dichiarazione IVA relativa all'anno 2021.

L'adempimento deve essere osservato dai contribuenti che **non si siano avvalsi** della facoltà, prevista dall'art. 21-bis, comma 1, D.L. n. 78/2010, di presentare la dichiarazione annuale **entro il 28 febbraio 2022**, comunicando le liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre dell'anno 2021 con la dichiarazione annuale (quadro VP).

Indipendentemente dal termine di presentazione in concreto osservato (2 maggio 2022 o 28 febbraio 2022), la dichiarazione IVA si intende presentata nel giorno in cui il modello è trasmesso all'Agenzia delle Entrate, considerando tempestive le dichiarazioni presentate nei termini, ma **scartate** dal servizio telematico, purché **ritrasmesse nei 5 giorni successivi** alla ricezione della comunicazione dei motivi dello scarto (C.M. n. 195/E/1999). La **prova dell'invio della dichiarazione** è costituita dall'**attestazione di ricevimento** dell'Agenzia delle Entrate, come si desume dall'art. 3, comma 6, D.P.R. n. 322/1998, secondo cui gli intermediari abilitati rilasciano al contribuente, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, l'originale della dichiarazione trasmessa e copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate.

### Dichiarazione tardiva

In base all'art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998, le dichiarazioni presentate oltre il termine di scadenza, ma **entro i 90 giorni successivi**, vale a dire entro il 29 luglio 2022, si considerano valide a tutti gli effetti. La violazione è punita con la sanzione fissa, **da 250 a 2.000 euro** (circolare n. 42/E/2016).

L'art. 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997 considera applicabile il **ravvedimento operoso**, sempreché la regolarizzazione avvenga **entro 90 giorni** dal termine di presentazione della dichiarazione, versando la sanzione prevista per l'omessa dichiarazione, **ridotta ad 1/10 del minimo**. La sanzione da pagare risulta, pertanto, pari a **25 euro**.

### **Omessa presentazione della dichiarazione**

Le dichiarazioni presentate **dopo il novantesimo giorno** dalla scadenza, vale a dire dopo il 29 luglio 2022, si considerano **omesse a tutti gli effetti** ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Se la dichiarazione è trasmessa **entro il termine per la presentazione dell'anno successivo** e, in ogni caso, prima dell'inizio dell'attività di accertamento dell'Ufficio, l'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 prevede l'applicazione della sanzione **dal 60% al 120%** dell'imposta dovuta, con un minimo di 200 euro. Se, però, non sono dovute imposte, la sanzione si applica in misura fissa, **da 150 a 1.000 euro**.

Dopo tale termine, si applica la sanzione proporzionale **dal 120% al 240%** dell'ammontare dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.

Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo di riferimento, il credito dell'anno precedente del quale non sia stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite.

Se il contribuente ha effettuato esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997 prevede che l'omessa presentazione della dichiarazione sia punita con la sanzione fissa, **da 250 a 2.000 euro**. Nell'ipotesi in cui sia **omessa la presentazione** della dichiarazione, ma le relative imposte risultano versate, anche a seguito di ravvedimento, la sanzione si applica in misura fissa, **da 250 a 2.000 euro** (circolare n. 54/E/2002).

### **Dichiarazione integrativa**

Una volta scaduto il termine di presentazione della dichiarazione, è possibile rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti.

Il presupposto della dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria, considerandosi valida anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza.

Nel **frontespizio della dichiarazione**, all'interno del campo "dichiarazione integrativa", occorre riportare:

- il **codice 1** se ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 8, comma *6-bis*, D.P.R. n. 322/1998, in cui la dichiarazione integrativa è presentata, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile;
- il **codice 2** deve essere, invece, indicato nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate.

È fatta salva l'applicazione della sanzione per l'infedeltà della dichiarazione originaria, che può essere ridotta mediante il ravvedimento operoso.

La **dichiarazione integrativa "a favore"** non comporta, invece, l'applicazione di sanzioni, ma la risoluzione n. 82/E/2020 ha chiarito che se la dichiarazione, pur chiudendo con un saldo a favore del contribuente, reca anche l'integrazione di elementi "a sfavore", è applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro.

Infine, una specifica ipotesi di regolarizzazione è prevista dall'art. 13, comma 1, lettera *a-bis*), D.Lgs. n. 472/1997, se effettuata **entro 90 giorni** dal termine di presentazione della dichiarazione, con la riduzione della sanzione ad **un nono del minimo**. In particolare, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro novanta giorni dalla scadenza, la sanzione applicabile, anche ai fini del ravvedimento operoso, è quella prevista per la dichiarazione inesatta (da 250 a 2.000 euro).



## DICHIARAZIONE IVA 2022, COME RIMEDIARE A OMESSI VERSAMENTI O ERRORI NELLE LIPE

**Entro il prossimo 2 maggio** (il termine di scadenza ordinario del 30 aprile è sabato) la maggioranza dei contribuenti con partita Iva è chiamata ad **inviare telematicamente la dichiarazione Iva 2022** per l'anno d'imposta 2021;

può risultare quindi utile fare un approfondimento su alcuni quadri della dichiarazione che possono presentare maggiori criticità in fase di compilazione.

Ci riferiamo in particolare ai quadri VN, VQ e VH.

Il primo (VN) è dedicato ai soggetti che hanno presentato nel 2021 una dichiarazione integrativa a favore, il secondo (VQ) è finalizzato a determinare il credito potenziale maturato a seguito di versamenti di Iva periodica «non spontanei» ed infine il terzo (VH) da compilarsi esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2021.

### 1 - Il quadro VN

Tale quadro è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2021 una dichiarazione integrativa a favore, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 bis, del Dpr 322/1998, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (cosiddetta integrativa ultrannuale).

È il caso, ad esempio, della dichiarazione integrativa Iva 2019, relativa al 2018, presentata nel 2021). L'articolo 8, comma 6 quater, del Dpr 322 stabilisce che "nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa".

Il quadro VN serve pertanto ad indicare il minor debito o il maggior credito emergente dalla dichiarazione integrativa.

A tal fine, occorre indicare nel rigo VN1 i seguenti dati:

- colonna 1, l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa Iva 2019, indicare 2018);
- colonna 2, da barrare da parte della società controllante di una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo qualora il credito, da indicare nella colonna 3, emerga dal prospetto Iva 26 PR di una dichiarazione integrativa presentata nel 2021 relativa alla medesima procedura;

• colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla determinazione del saldo annuale e, pertanto, va riportato nel rigo VL11 oppure nel rigo VW28, colonna 1, se è barrata la colonna 2.

Va sottolineato che emergono indubbie criticità nel coordinare la previsione dell'articolo 8, comma 6 quater, Dpr 322/1998 - la quale prevede che il credito emergente da una dichiarazione ultrannuale, qualora non sia stato chiesto a rimborso, possa essere usato in compensazione orizzontale per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa - con quanto riportato nelle istruzioni del modello Iva 2022, nelle quali viene previsto che l'importo indicato nella colonna 3 del rigo VN1 deve concorrere alla determinazione del saldo annuale e, pertanto, va riportato nel rigo VL11.

"Concorrere alla determinazione del saldo annuale" significa, in pratica, inibire la possibilità di utilizzare liberamente il maggior credito scaturente dalla dichiarazione integrativa ultrannuale.

#### **In sintesi.**

*Nella dichiarazione Iva 2022, il quadro VN dovrà essere compilato solo se nel corso del 2021 è stata presentata una dichiarazione integrativa ultrannuale a favore, relativa quindi alle annualità dal 2016 al 2018 e anche all'annualità 2019 solo se la dichiarazione integrativa è stata presentata dopo il 30 aprile 2021. Il credito emergente confluirà nella liquidazione iva annuale relativa all'anno 2021.*

## **2-Il quadro VQ**

Il quadro VQ, denominato "Versamenti periodici omessi", è stato inserito per la prima volta nel Modello Iva 2020; esso è finalizzato a determinare il credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica "non spontanei", sempre più frequenti da quando l'[articolo 21 bis, comma 5, del DL 78/2010](#), introducendo le "comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva" (Lipe), ha messo l'agenzia delle Entrate nelle condizioni di inviare avvisi bonari sprint ai contribuenti, escludendo di fatto la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso in caso di Iva non versata.

I versamenti effettuati a seguito di comunicazioni di irregolarità ex [articolo 54 bis](#) o di cartelle esattoriali troveranno quindi indicazione nel quadro VQ, ma soltanto se la dichiarazione Iva annuale cui tali versamenti si riferiscono, aveva fatto emergere un saldo a credito.

Com'è noto il credito annuale Iva emerge dal rigo VL33.

Tale importo è evidentemente influenzato anche dall'ammontare dei versamenti periodici effettuati durante l'anno. Nell'ipotesi in cui dalla dichiarazione Iva emerga un saldo a credito in presenza di un'Iva dovuta superiore a quella versata, si riscontra un credito potenziale più alto di quello "effettivo".

Questo perché nel rigo VL33, come riportato nelle istruzioni, "deve essere indicato l'importo che si ottiene considerando tra gli importi a credito la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 (Iva

periodica versata) in luogo del campo 1 del medesimo rigo" nel quale viene indicato il maggiore tra quanto dovuto e quanto versato.

Per comprendere la *ratio* del quadro VQ è quindi fondamentale tenere a mente questo aspetto: **nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione annuale rilevano esclusivamente i versamenti effettuati (e non quelli dovuti).**

Qualora, in presenza di dichiarazione iva a credito, vi sia una differenza positiva tra Iva periodica dovuta e Iva periodica versata, la stessa differenza viene indicata al rigo VL41 e sarà riportata nel quadro VQ della dichiarazione dell'anno d'imposta successivo, contribuendo così ad incrementare il credito iva di tale anno d'imposta (successivo) se saranno stati effettuati nel frattempo versamenti non spontanei per allineare il versato al dovuto (come detto a seguito della ricezione di comunicazioni di irregolarità o cartelle esattoriali).

È proprio questa l'utilità del quadro VQ: evidenziare il maggior credito formatosi in base a versamenti non spontanei effettuati successivamente alla presentazione della dichiarazione, senza la necessità di presentare delle dichiarazioni integrative per farlo emergere.

Il quadro VQ presente nella dichiarazione Iva 2022 (anno imposta 2021) non si riferisce ovviamente all'anno 2021 ma agli anni precedenti (anni 2018, 2019 e 2020).

Quindi tale quadro si compila solo al verificarsi delle seguenti condizioni che devono sussistere congiuntamente e relativamente ad un anno d'imposta antecedente a quello di riferimento:

- 1) dichiarazione Iva (anni precedenti) a credito;
- 2) presenza di omessi versamenti indicati nella dichiarazione Iva degli anni precedenti: differenziale positivo tra Iva dovuta e Iva versata;
- 3) pagamenti non spontanei effettuati per gli anni precedenti successivamente alla data di presentazione della relativa dichiarazione Iva e fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva dell'anno di riferimento.

L'unica eccezione alla regola per cui il quadro VQ accoglie versamenti non spontanei dell'imposta è rappresentata dalle somme da indicare nella colonna 7 del rigo VQ1: in tale campo vanno infatti indicati gli importi pagati a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2020 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d'imposta.

### **3-Il quadro VH e il regime sanzionatorio**

Il quadro VH "Variazioni delle comunicazioni periodiche" va compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva trasmesse.

Si ricorda che la regolarizzazione può essere effettuata prima della presentazione della dichiarazione Iva, inviando la comunicazione omessa/incompleta/errata oppure direttamente

con la dichiarazione Iva, o successivamente alla sua presentazione, senza che sia necessario procedere all'invio della comunicazione omessa/incompleta/errata.

Venendo al regime sanzionatorio, l'articolo 11, comma 2 ter, Dlgs 471/1997 ha previsto l'applicazione della sanzione di € 500, ridotta a 250 euro se la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è inviata/corretta entro 15 giorni dalla scadenza.

Con la risoluzione 28 luglio 2017, n. 104, l'agenzia delle Entrate ha "riconosciuto" l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Dlgs 472/1997 in sede di regolarizzazione delle violazioni commesse.

Pertanto, le possibili sanzioni sono quelle previste dal comma 2 ter, eventualmente ridotte ex articolo 13 del Dlgs 472/1997, qualora gli errori relativi alle liquidazioni periodiche vengano sanati al più tardi entro l'invio della dichiarazione Iva annuale; qualora tali errori venissero rilevati dopo l'invio della dichiarazione Iva annuale si rientrerebbe nella fattispecie della dichiarazione infedele con le relative conseguenze in termini di sanzioni e di adempimenti da porre in essere per regolarizzare l'infedeltà.

## LAVORO IN NERO? MEGLIO NON RISCHIARE.



LAVORO

### Maxisanzione per lavoro sommerso, nuovo vademecum dell'INL

Come noto, l'**impiego irregolare di lavoratori subordinati** comporta un illecito di natura permanente

in quanto configura **lavoro nero** o sommerso. Infatti, l'illecito si consuma ogniqualvolta il datore di lavoro non provvede alla comunicazione preventiva di assunzione, che si ricorda deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto; il rapporto di lavoro instaurato non presenta i requisiti propri della subordinazione.

La **sanzione**, però, non è univoca ma si differenzia in base all'illecito commesso. Infatti, l'importo va da un minimo di 1.800 euro, fino a un massimo di 43.200 euro. Tali somme possono essere aumentate del 20% in determinati casi.

Sul punto, l'INL con la Nota n. 856 del 19 aprile 2022 ha previsto un vademecum sull'applicazione della **maxisanzione per lavoro sommerso**, prevista dall'art. 3 del Decreto Legge n. 12/2002.

#### Indice degli argomenti trattati

- Quando si applica la maxisanzione nelle collaborazioni occasionali?
- Maxisanzione nel lavoro occasionale con libretto famiglia
- A quanto ammonta la maxisanzione?
- È ammessa la diffida a regolarizzare per la maxisanzione?
- Quando è esclusa la maxisanzione?
- INL, Nota n. 856 del 19 aprile 2022

#### Quando si applica la maxisanzione nelle collaborazioni occasionali?

La **collaborazione occasionale** è un contratto in forza del quale una persona si obbliga a compiere un'opera o un servizio, verso un corrispettivo. Il lavoro è prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

La collaborazione genuina è legata all'accertamento in concreto dei suddetti requisiti, con particolare riguardo all'insussistenza dei tradizionali indici sintomatici della subordinazione.

A tale riguardo assume peculiare rilevanza l'**obbligo di comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali** all'ITL competente per territorio, introdotta dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021.

A fronte di tale novità, la maxisanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione.

In tal senso occorrerà verificare, ad esempio, il versamento della ritenuta d'acconto del 20% mediante modello F24 ovvero la circostanza che la prestazione autonoma risulti indicata sul

modello 770 del committente. Tali adempimenti dovranno essere assolti preventivamente rispetto all'accertamento ispettivo e riconducibili alla prestazione oggetto di verifica.

### **Maxisazione nel lavoro occasionale con libretto famiglia**

Anche il lavoro occasionale con libretto famiglia può prevedere la maxisanzione in caso di irregolarità. Questo significa che anche le persone fisiche nel caso utilizzino lavoratori impiegati con Libretto di famiglia per prestazioni diverse da quelle consentite dall'articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del DI 50/2017 possono essere punite con la maxisanzione per lavoro nero.

La maxisanzione riguarda infatti:

1. datori di lavoro privati, organizzati o meno in forma di impresa,
2. gli enti pubblici economici,
3. le persone fisiche nel caso utilizzino lavoratori impiegati con Libretto di famiglia per prestazioni diverse da quelle consentite dall'articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del DI 50/2017 ovvero:
  - a. piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  - b. assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità (es. baby sitter);
  - c. insegnamento privato supplementare (ripetizioni);
  - d. in ultimo attività svolte dagli steward negli impianti sportivi per conto di società sportive.

### **A quanto ammonta la maxisanzione?**

La sanzione è graduata per fasce in base alla durata del comportamento illecito. Attualmente la sanzione è quindi determinata come di seguito:

- **maxisanzione da euro 1.800 a euro 10.800** per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
- **da euro 3.600 a euro 21.600** per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
- **da euro 7.200 a euro 43.200** per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

Le sanzioni sono aumentate del **20%** in caso di impiego di:

- lavoratori stranieri;
- minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell'obbligo e il compimento dei sedici anni);
- percettori del reddito di cittadinanza.

### **È ammessa la diffida a regolarizzare per la maxisanzione?**

Al fine di promuovere la regolarizzazione dei rapporti sommersi, la **maxisanzione è diffidabile**.

Al riguardo, occorrerà distinguere tre ipotesi:

#### **1. regolarizzazione del rapporto di lavoro in “nero” per i lavoratori ancora in forza.**

Per ottemperare alla diffida – nel termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico – devono realizzarsi le seguenti condizioni:

- instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alternativamente con:
  - contratto a tempo indeterminato, anche part-time con una riduzione oraria non superiore al 50%
  - contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi;
- mantenimento in servizio di tali lavoratori per un periodo non inferiore a tre mesi, cioè non inferiore a 90 giorni di calendario.

#### **2. Regolarizzazione del rapporto di lavoro per lavoratori regolarmente occupati per un periodo successivo a quello prestato in “nero”.**

La diffida ha ad oggetto esclusivamente la regolarizzazione del periodo di lavoro in “nero”, con dimostrazione, nel termine di 45 giorni, di:

- rettifica della data di effettivo inizio del rapporto di lavoro;
- pagamento dei contributi e premi;
- pagamento delle sanzioni in misura minima.

#### **3. Regolarizzazione di lavoratori in “nero” non in forza all’atto dell’accesso ispettivo.**

Anche in tale ipotesi, analogamente alla precedente, non trova applicazione l’obbligo del mantenimento in servizio “per almeno tre mesi”, riservato dalla norma ai soli lavoratori irregolari ancora in forza all’atto dell’accesso ispettivo.

### **Quando è esclusa la maxisanzione?**

La maxisanzione non trova applicazione tutte le volte in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzia la volontà del datore di lavoro di **non occultare il rapporto di lavoro**.

Conseguentemente, il personale ispettivo non adotterà la maxisanzione nei casi di:

- **intervenuta regolarizzazione spontanea** ed integrale del rapporto di lavoro originariamente in “nero”, prima di qualsiasi accertamento da parte di organismi di vigilanza in materia giuslavoristica, previdenziale o fiscale o prima dell’eventuale convocazione per espletamento del tentativo di conciliazione monocratica;
- **diversa qualificazione del rapporto di lavoro**.

### **INL, Nota n. 856 del 19 aprile 2022**

Alleghiamo infine il testo della nota in oggetto.



## MISURE ANTI COVID NEI LUOGHI DI LAVORO, COSA CAMBIA DAL 1° MAGGIO

Terminata la fase emergenziale da covid-19, conclusasi lo scorso 31 marzo 2022, si cerca di tornare lentamente alla normalità e cambiano di conseguenza anche alcune

norme in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ma quali sono le novità sull'uso della mascherina, obbligo di green pass e vaccinazione nei luoghi di lavoro a partire dal 1° maggio 2022? Con D.L. 24/2022, oltre a disporre la fine dello stato emergenziale, sono state riviste alcune disposizioni, legate alla gestione dei lavoratori, inerenti alle misure di contrasto alla diffusione della pandemia. Le predette misure impattano direttamente sull'accesso nei luoghi di lavoro, sulle sanzioni in mancanza del green pass, sull'obbligo delle mascherine nei luoghi di lavoro, sullo smart working semplificato e per i lavoratori fragili, sulla sorveglianza sanitaria straordinaria e sull'obbligo vaccinale.

### Indice dei contenuti

Come cambiano dal 1° maggio le misure anti covid nei luoghi di lavoro

- Green pass, quali obblighi per accedere nei luoghi di lavoro
- Sanzioni in mancanza del green pass
- Obbligo di indossare la mascherina nei luoghi di lavoro
- Proroga smart working semplificato e per i lavoratori fragili
- Obbligo vaccinale

### **Come cambiano dal 1° maggio le misure anti covid nei luoghi di lavoro**

Vediamo quindi in dettaglio le principali disposizioni in materia ed il loro impatto sulle aziende ed i lavoratori.

#### **Green pass, quali obblighi per accedere nei luoghi di lavoro**

La data spartiacque in merito all'obbligo di esibizione del green pass è l'1 maggio 2022. Quindi:

- fino al 30 aprile 2022, tutti i lavoratori devono essere in possesso ed esibire, su richiesta del datore di lavoro, il solo green pass base, indipendentemente dall'età anagrafica;
- dal 1° maggio 2022, se non vi saranno novità negative in merito ai contagi, non sarà più obbligatorio in green pass.

#### **Sanzioni in mancanza del green pass**

Laddove il lavoratore non esibisca il green pass, fino alla data del 30 aprile 2022, il lavoratore:

- non potrà accedere nei locali aziendali;
- sarà considerato come "assenza ingiustificata", con sospensione della relativa retribuzione o emolumento, comunque denominato.

L'assenza del lavoratore, causata dal mancato possesso del certificato verde, abiliterà il datore di lavoro, dopo il quinto giorno, a sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione. Tale sospensione non potrà essere superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 30 aprile 2022.

#### **Obbligo di indossare la mascherina nei luoghi di lavoro**

Fino al 30 aprile 2022, nei luoghi di lavoro è fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica. Mascherina che dovrebbe diventare facoltativa dal 1° maggio.

#### **Proroga smart working semplificato e per i lavoratori fragili**

Come noto, lo smart working semplificato utilizzato durante la pandemia – ossia con atto unilaterale – può essere utilizzato fino al 30 giugno 2022.

Tale semplificazione riguarderà anche la comunicazione alla Pubblica amministrazione. Infatti, sino al 30 giugno 2022 sarà possibile utilizzare la procedura semplificata già in uso, con modulistica (in formato excel) resa disponibile dal Ministero del Lavoro.

Stop alla proroga, invece, per i lavoratori fragili. Per tali soggetti, si ricorda, il Ministero della Salute – con il D.M. del 4 febbraio 2022 – prevedeva il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

#### **Obbligo vaccinale**

Altra questione importante è se il vaccino è ancora obbligatorio per poter lavorare. Ebbene, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale rimane per i soggetti con una età superiore ai 50 anni (over 50).

Diversamente, per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA, l'obbligo vaccinale rimane sino al 31 dicembre 2022. Questo per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. La mancata adesione all'obbligo vaccinale, di questa specifica categoria di lavoratori, comporterà la sospensione dal lavoro qualora la propria attività non sia compatibile con prestazioni non al contatto con il pubblico.

## PRASSI DELLA SETTIMANA

**RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Le Risposte alle istanze di interpello **pubblicate dal 15.04.2022 al 21.04.2022**, dalla **n. 195 del 20.04.2022 alla n. 205 del 21.04.2022**, sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di Aprile](#)

## SCADENZARIO

**LO SCADENZARIO DAL 22.04.2022 AL 06.05.2022**

Martedì **26 Aprile 2022**

Gli **operatori intracomunitari** con **obbligo mensile** devono presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di marzo, quelli con obbligo trimestrale gli elenchi relativi alle operazioni del primo trimestre 2022.

Venerdì **29 Aprile 2022**

**Trasmissione** all'Agenzia delle entrate, **della comunicazione** dell'opzione per lo **sconto** in fattura o la **cessione** del credito relativa alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi, per le spese sostenute nel **2021** e alle rate **residue** del **2020**. La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai beneficiari delle detrazioni o tramite intermediari abilitati.

**ATTENZIONE: Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA.** In particolare, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022,

---

possono trasmettere le comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, anche successivamente al 29 aprile 2022, ma comunque **entro il 15 ottobre 2022**.

---

Sabato **30 Aprile 2022**

Ultimo giorno utile per l'invio della domanda di accesso al **contributo a fondo perduto per le spese sostenute nel 2021 per la vendita dei prodotti sfusi**.

Ricordiamo che il contributo è riconosciuto agli **esercenti commerciali di vicinato e a quelli di media e di grande struttura**, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, **che attrezzano spazi dedicati** alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, **sfusi o alla spina**, nonché **all'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi**.

L'invio delle istanze di accesso può essere effettuato, utilizzando esclusivamente la procedura informatica accessibile al link <http://padigitale.initalia.it> a partire dalle ore 12 del 1° marzo 2022 e **fino alle ore 23.59 del 30 aprile 2022**.

---

Sabato **30 Aprile 2022**

Il Decreto Milleproroghe 2022 ha previsto **che i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione** conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (prima dell'8 marzo 2020<sup>3</sup>), possono presentare una **nuova richiesta di dilazione per le somme ancora dovute entro il 30 aprile 2022**, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione, la decadenza dai piani viene determinata nel caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

---

Lunedì **2 Maggio 2022**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare

---

<sup>3</sup> 21 febbraio 2020, per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

secca" devono provvedere al versamento **dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/04/2022** o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/04/2022.

Lunedì **2 Maggio 2022**

I soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (**Esterometro**), relativi al **1° trimestre 2022**, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, DLgs del 05/08/2015 n. 127).

Lunedì **2 Maggio 2022**

Ultimo giorno utile per **presentare la dichiarazione**, da parte delle imprese di **autotrasporto**, necessaria alla fruizione **del beneficio fiscale** previsto dall'art. 24-ter del D.lgs. n.504/95, relativamente ai **consumi di carburante** effettuati nel primo **trimestre 2022** (periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2022). Sul sito Internet di questa Agenzia, all'indirizzo [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it) (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2022) è disponibile **il software** aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2022.

Lunedì **2 Maggio 2022**

Ultimo giorno utile per l'invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della **dichiarazione IVA 2022** (anno d'imposta 2021).

Lunedì **2 Maggio 2022**

Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate **dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA** relativo al **primo trimestre 2022**, utilizzando il **mod. IVA TR**.